



Helvetia
Responsabilità Civile

BORGO SAN LORENZO **00781** **07** **45052292**
Agenzia Cod. Ramo N. Polizza

Contraente Assicurato **SENEX COOPERATIVA SOCIALE** **04896160480**
Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale / Partita Iva

VIALE DEI MILLE 9 **FIRENZE** **FI 50131**
Via Comune Prov. C.A.P.

Rischio assicurato **a - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** **b - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

Massimali assicurati

	per ogni sinistro	per ogni persona	per danni a cose o animali
<input checked="" type="checkbox"/> a	€ 500.000,00 con il limite di €	500.000,00 e di €	500.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> b	€ 500.000,00 con il limite di €	500.000,00	

Effetto e durata dalle h **24** del **11/09/2014** alle h **24** del **11/09/2015** Frazionamento **ANNUALE** emissione **10/09/2014**

Descrizione del Rischio Assicurato L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:
Rischi Vari con Rco
Esercente una Cooperativa Sociale per servizi vari, quali:
-Assistenza occasionale o continuativa ad anziani, disabili e malati, sia a domicilio che presso luoghi di ricovero e degenza. (E' esclusa ogni responsabilità civile professionale, medica, paramedica, infermieristica e sanitaria in genere.)
-Assistenza e supporto ai servizi scolastici di mensa e accompagnamento alunni ai pulmini ;
-Pulizie di locali in genere.

Modifiche alle Norme Assicurate (operanti se richiamate)

Indicizzazione
 Polizza Senza Tacito Rinnovo
 L'Art. 14 - Regolazione del Premio si intende abrogato


Coassicurazione: SI NO **Quota Helvetia: 100%**

Premio da pagare	alla firma fino al	11/09/2015	ad ogni successiva scadenza *
Premio lordo Totale	€	750,00	€ 750,00
	di cui		di cui
Premio imponibile	€	613,49	€ 613,49
Imposte	€	136,51	€ 136,51
Abbuono	€	==	su polizza sostituita n. ==

* cioè il **11/09** di ogni anno

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO

La polizza è composta da n. 22 pagine, emessa a Milano in 3 originali il 10/09/2014.

Pagamento alla firma Data pagamento **10/09/2014** h **750,00** Importo l'Agente 

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
I.N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'ester. dalle oss. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Esemplare per il Contraente

Polizza n. 45052292 Pagina 2 di 22

Conteggio del premio Elementi di rischio variabile (preventivo art. 14 Norme)

1) Fatturato	250.000,00 X 2,4500%	=€	612,50
Premio non soggetto a regolazione		=€	0,00
Arrotondamento		=€	0,99
Premio Imponibile annuo anticipato		=€	613,49
Premio Imponibile rata alla firma anticipato		=€	613,49

Premio minimo Il premio minimo dovuto dal Contraente (art. 14 delle Norme) per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) non potrà essere inferiore al **100%** del premio imponibile anticipato oltre imposta.

I dati consuntivi relativi agli Elementi di rischio variabili devono essere comunicati alla Società entro **60** giorni (d) dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o dalla scadenza nel caso di minor durata del contratto.

L'Assicurato / Contraente

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Francesco Taffari



Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cossinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n.d'ord. 031

DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia	Importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
R.C.T.	Responsabilità Civile verso Terzi
R.C.O.	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
R.C. Prof.	Responsabilità Civile professionale
Scoperto	La quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è operante la garanzia assicurativa.
Società	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale - SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (d) (366 in caso di anno solare bisestile).

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (d) (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (d) (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni (d).

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni (d) in funzione della data iniziale del conteggio.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00737 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 4 di 22

PATTUZIONI PARTICOLARI/PRECISAZIONI/INTEGRAZIONI

Precisazioni

E' operante una franchigia fissa ed assoluta pari a € 250,00 per ogni sinistro che comporti danneggiamento a cose, ferme le eventuali maggiori franchigie/scoperti previsti nelle condizioni di polizza.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 535146 1
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. dal 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 5 di 22

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

a) Aziende collegate e/o consociate

La garanzia vale anche quando i dipendenti dell'Assicurato svolgono le proprie mansioni negli stabilimenti d'aziende collegate e/o controllate e/o consociate.

b) Azione di regresso dell'INAIL verso i dipendenti dell'Assicurato

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

c) Buona Fede Inail

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 17) B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

d) Corsisti - Borsisti- Stagisti

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi, derivante all'Assicurato, per fatto dei corsisti, borsisti, stagisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, e per i danni corporali da loro subiti limitatamente alla morte e/o alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice di Procedura Penale

e) Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 18)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 1.000,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

f) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'Art. 18)l)j) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- **Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso.**
- **Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.**

g) Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'Art. 18)l)i) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti, in consegna e/o custodia all'Assicurato, **con esclusione dei danni:**

- **Alle cose che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;**
- **Alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione.**

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinini, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 [20 linee] - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 6 di 22

€ 250,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

h) Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'Art. 18)l)k) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

i) Danni da acqua piovana

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia approntato protezioni provvisoriale poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che le protezioni provvisoriale stesse siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati.

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 e il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

j) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 18)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti. La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose per:**

- **I danni ai fabbricati con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo;**
- **I danni ad altre cose in genere, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro.**

k) Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. 18)l)e) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose e il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio RICORSO VICINI su polizza incendio, anche di altra Società, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

l) Danni da interruzioni o sospensioni d'attività

A parziale deroga dell'Art. 18)l)n) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 535111 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 7 di 22

industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

m) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96)

- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009.

Questa estensione è valida a condizione che il servizio sia svolto dall'Assicurato, dagli amministratori o da prestatori di lavoro alle dirette dipendenze dell'Assicurato stesso.

- L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009, e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto.

n) Estensione alla qualifica di Terzi

A parziale deroga dell'Art. 18)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O., sono considerati Terzi:

- I liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;
- Il personale e i titolari di ditte, quali aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - **limitatamente alle lesioni corporali subite** - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;
- I titolari e dipendenti d'impresе coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;
- I dipendenti dell'Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall'assicurazione;
- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

o) Estensioni diverse

A integrazione delle garanzie di polizza l'assicurazione è estesa:

- Al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati ed alla proprietà di cani anche da guardia;
- Al servizio medico e infermieristico all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti, **purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;**
- al servizio della mensa aziendale; resta inteso, che qualora il servizio fosse affidato o gestito da Terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- All'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;
- All'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cossinis, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
 Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
 Imp. Autor. all'ester. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n.d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 8 di 22

- f) All'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;
- g) All'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- h) Al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi**. Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- i) Alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**
- j) Alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- k) Alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da Terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;
- l) Ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- m) Ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. **La garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;**
- n) Alla proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi della legge 990/69;**
- o) Ai danni cagionati a Terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;
- p) Ai danni derivanti dalla committenza di attività complementari, sussidiarie e accessorie a Terzi;
- q) All'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato.

p) Impiego di macchine e/o impianti

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi di trasporto e sollevamento, anche di Terzi, funzionanti nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e da questi adibiti all'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità derivante dall'uso di mezzi di trasporto circolanti purché non su aree equiparate a uso pubblico e non immatricolati al P.R.A.

Quanto sopra in dipendenza del fatto che dalla presente assicurazione sono in ogni caso esclusi tutti i rischi per i quali, in conformità alle norme della Legge n. 990 del 24/12/1969 e del relativo regolamento d'esecuzione, delle successive varianti e del Codice delle Assicurazioni di cui al D.Lgs del 7/9/2005 n° 209 è prevista l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli a motore.

q) Inesatta dichiarazione del rischio Assicurato - Buona Fede

A parziale deroga delle Condizioni Generali d'Assicurazione, si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio s'intendono quelle richiamate in polizza tramite le "dichiarazioni dell'Assicurato", quelle delle condizioni particolari a stampa e il testo dattiloscritto.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno agli effetti delle Condizioni Generali d'Assicurazione la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione solo se riguardino circostanze, di cui al comma precedente, che siano durevoli e l'Assicurato abbia agito con dolo.

Negli altri casi, la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o se successive, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Mod. H533 - Ed. 02/2014


Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

 Via G. B. Cassini, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02 5351 1 [20 linee] - Fax 02 5520360 - 535 146 1
 Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

 N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
 Imp. Autor. all'eser. dalle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ord. 031

r) **Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati**
Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.
Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato o appartamento, ma non direttamente interessati ai lavori, la garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 150.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

s) **Lavori di demolizione e disfacimento**

La garanzia è operante solo quanto l'attività è espressamente dichiarata in descrizione del rischio di polizza e i lavori di demolizione e/o disfacimento eseguiti dall'Assicurato sono necessari allo stesso per l'esecuzione dei lavori principali di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, di fabbricati in genere;

La garanzia è prestata, per i danni alle cose di Terzi non direttamente interessate ai lavori di demolizione e/o disfacimento, **con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20,00% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 per ogni danneggiato.**

t) **Massimale con limite del cumulo per sinistro**

Si conviene che, nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sia quelle di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere superiore alla somma di **€ 5.000.000,00** complessivamente.

u) **Neve non rimossa**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti i fabbricati oggetto dell'attività assicurata, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

v) **Prestatori di lavoro Legge Biagi**

Premesso che l'Assicurato - nel rispetto e come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alle Leggi 30/2003 (c.d. Legge Biagi), 92/2012 (Legge Fornero) e successive modifiche e/o integrazioni - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. A parziale deroga dell'Art. 17)l)d) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile i danni cagionati a Terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell'Assicurato;
2. A parziale deroga dell'Art. 17)l)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, il predetto personale nel novero di "Terzi", ciò limitatamente alle lesioni personali - **escluse le malattie professionali** - subite in occasione di lavoro o servizio presso e/o per conto dell'Assicurato.

Questa estensione s'intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori lavoro (R.C.O.).

w) **Proprietà dei fabbricati**

A parziale deroga dell'Art. 18)l)f) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinini, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
 Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 10 di 22

L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **Ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **Attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;**
- **Da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è **prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro.**

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

x) Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è estesa inoltre, alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi formanti oggetto delle attività specificate in polizza, eseguite da Terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso. Agli effetti della presente estensione sono considerati Terzi esclusivamente per le lesioni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) le società, i loro dipendenti, gli addetti e i lavoratori stagionali, della cui opera l'Assicurato può avvalersi, anche saltuariamente e anche se ripetutamente, per fatto connesso all'Assicurato stesso o di persone delle quali deve rispondere a norma del citato art. 2049 del Cod. Civ.

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690153 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n.d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 11 di 22

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, per i Paesi ove richiesta è stata rilasciata regolare carta verde.

y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia sono inoltre **considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

z) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re interro degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.**

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 su ciascun sinistro e il massimo risarcimento di € 100.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

aa) Terzi gli amministratori

A parziale deroga dell'Art. 18))b) delle norme, sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali subite, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 18))a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassini, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. della ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti, integrano le Norme che Regolano l'Assicurazione quando essa sia riferita a uno o più rischi sotto indicati)

- **Alberghi - pensioni - residences - ostelli - campeggi**

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 18)II) delle Norme.**

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi d'idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.**

- **Animali**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.**

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per sinistro.

- **Ascensori - montacarichi - montavivande - scale mobili**

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che accadano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi i danni imputabili ha mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati Terzi anche i singoli condomini. **L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.**

- **Associazioni, società e scuole sportive**

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a Terzi. **Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive, non sono considerati Terzi tra di loro.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva **esclusi salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisferi.**

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

- **Autorimesse - autosili - parcheggi**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio d'impianti di lavaggio e di officina meccanica **con non più di tre addetti.**

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione e i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

- **Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde - mense aziendali - birrerie - esercizi affini**

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;** per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio,

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ard. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 13 di 22

L'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.**

• **Farmacie**

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia**, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

• **Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie, oratori e ricreatori**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati Terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

• **Istituti di trattamenti estetici - istituti di cultura fisica - massaggiatori - callisti e pedicure**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

• **Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante e quelli relativi alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a Terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

• **Stabilimenti balneari**

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinà, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5320360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 14 di 22

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se n'è stato concesso il frazionamento.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

L'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 535146 1
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Inscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Inscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 15 di 22

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale il contraente ha facoltà di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali l'assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore all'anno, il periodo indicato in polizza coincide con la durata del contratto, alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo e quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile non è operante.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Procedimento di mediazione e Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale è individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. della ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ard. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 16 di 22

NORME COMUNI

da ritenersi sempre operanti

Art. 13 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori degli stati che compongono l'Europa.

L'assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 14 - Regolazione del premio

Premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio;
- Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, sulla base della comunicazione consuntiva di detti elementi variabili durante lo stesso periodo.

Per elemento di rischio variabile deve intendersi il parametro di riferimento utilizzato per il conteggio del premio che può essere, a titolo esemplificativo:

- Il fatturato al netto dell'I.V.A.;
- Introiti;
- L'eventuale numero d'incarichi sindacali assunti;
- Le retribuzioni dei dipendenti e/o parasubordinati;
- Il numero degli addetti che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, partecipano all'attività oggetto della polizza per conto dell'Assicurato;
- Altri elementi di rischio specificatamente indicati in polizza.

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro il termine indicato a pagina 2 dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato/Contraente deve fornire per iscritto alla Società in relazione a quanto previsto dal contratto, la valorizzazione degli elementi variabili previsti in polizza (consuntivo) sulla base della quale sarà calcolato il premio definitivo dal quale sarà decurtato il premio versato in acconto (premio anticipato). Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta (30) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Qualora sia esposto l'importo alla voce "Valore dell'Elemento di rischio variabile" lo stesso deve intendersi quale cifra minima entro la quale, in ogni caso, non è dovuta la Regolazione del Premio, fermo l'obbligo per l'Assicurato della comunicazione, entro i termini sopra indicati, dei dati consuntivi.

Qualora, invece, non sia indicato l'importo alla voce "Valore dell'Elemento di rischio variabile", ma solo il tasso di regolazione del premio e il premio anticipato, quest'ultimo deve intendersi quale premio minimo in ogni caso acquisito anche quando, in sede di regolazione del premio, l'importo ricavato dalla moltiplicazione aritmetica tra il "Valore dell'Elemento di rischio variabile" dichiarato in quella sede e il "tasso di regolazione", dà una cifra inferiore al premio anticipato.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 53511 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 17 di 22

hai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il premio calcolato sulla base della comunicazione consuntiva degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, di un importo non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. La Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cossinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Dal M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 18 di 22

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività complementari, accessorie, sussidiarie.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto **a)** **per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.**

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 18 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni -

I - NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 [20 linee] - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Dal M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

II - L'ASSICURAZIONE R.C.T. NON COMPRENDE ALTRESÌ LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:

- d) Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- e) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) Derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g) Da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- k) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- l) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti d'operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e in ogni caso, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna della quale si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) A condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- n) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) Derivanti da:
 - Perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - Indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - Ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.

III - L'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O. NON COMPRENDE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI:

- r) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) oppure da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, salvo che l'assicurato\contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- t) Di qualsiasi natura e comunque occasionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- u) Direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- v) Direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinini, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02 5351 1 [20 linee] - Fax 02 5520360 - 5351461
 Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 20 di 22

- w) I danni in genere, derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, esempio sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S), ecc;
- x) da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
- y) da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;
- z) Derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

**Art. 19 - Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato/Contraente -
L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta dell'Autorità competente a norma della Legge Infortuni.**

RESTANTE PARTE DELLA PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 [20 linee] - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n'd'ord. 031

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

AVVERTENZA: DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio Assicurato e sulla determinazione del premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

AVVERTENZA: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il contratto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione (Mod. H534 - Ed. 02/2014) riportate di seguito e nel fascicolo Informativo Mod. H536 - Ed. 02/2014 che costituisce parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare.

Il contratto è regolato inoltre anche dalle Garanzie Complementari, Condizioni Particolari ed Integrative quando previste, che il Contraente dichiara di conoscere ed accettare.

FASCICOLO INFORMATIVO

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7/9/2005 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento ISVAP n° 35, il Contraente dichiara di aver preventivamente ricevuto il FASCICOLO INFORMATIVO - mod. H536 - Ed. 02/2014 contenente: la Nota Informativa, completa del glossario - mod. H535 - Ed. 02/2014 e le Condizioni di Assicurazione - mod. H534 - Ed. 02/2014.

NOTA INFORMATIVA PRIVACY

L'Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto La NOTA INFORMATIVA sulla PRIVACY, ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196 del 30 giugno 2003, che forma parte integrante del presente contratto.

Agli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e segg. del Codice Civile l'Assicurato dichiara di aver preso conoscenza: delle Pattozioni Particolari / Precisazioni / Integrazioni, delle Condizioni Particolari Aggiuntive, delle Condizioni Particolari, delle Condizioni Speciali, delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile in Generale, delle Norme Comuni e delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

- **Art. 2** Altre assicurazioni;
- **Art. 4** Modifiche dell'assicurazione;
- **Art. 8** Recesso in caso di sinistro;
- **Art. 9** Durata del contratto;
- **Art. 11** Procedimento di mediazione e Foro competente
- **Art. 12** Rinvio delle norme di Legge
- **Art. 14** Regolazione del premio.

L'Assicurato / Contraente

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- Di avere in corso le regolari posizioni assicurative presso INAIL;
- Di non essere Assicurato presso altre Compagnie di assicurazione;
- Di non avere avuto, nell'ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità;
- Di non essere stato interessato, nell'ultimo triennio, in sinistri della medesima natura di quelli risarcibili ai sensi della presente polizza.

L'Assicurato / Contraente

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Aut. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Antig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°dord. 031

Polizza n. 45052292 Pagina 22 di 22

AVVERTENZA: CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale o unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

L'Assicurato / Contraente

**SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA'
DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.**

Mod. H533 - Ed. 02/2014



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) - Fax 02 5520360 - 5351461
Internet: www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031

UFFICIO DI PONTASSIEVE:

Via Fratelli Cervi, 50/52 - Pontassieve

Intermediario responsabile: **DANIELE BIANCIARDI**

Ufficio: 055 8313165; pontassieve@assiboni.com

Orari di apertura ufficio di Pontassieve:

Dal Lunedì al Venerdì: 09,00-13,00

Il Martedì e il Giovedì: 14,00-18,00

Egr.Sig. / Spett.le

SENEX COOPERATIVA SOCIALEVIALE DEI MILLE 9
50131 FIRENZE FI

Borgo San Lorenzo, 28/08/2020

Gentile Cliente, pensando di fare cosa gradita Le ricordiamo le sue coperture assicurative che scadono nel mese. Potrà pagarle direttamente presso i nostri uffici oppure con bonifico bancario sui conti correnti sotto indicati .

Compagnia: **HELVETIA**

Copertura	N° polizza	Scadenza	Premio
HELVETIA - R.C. Diversi	45052292	11/09/2020	749,00
<i>codice IBAN: IT 56 P 02008 37751 000401019847</i>		Totale	749,00
<i>BANCA: Unicredit intestato a Assicurazioni Boni Srl</i>			



Appendice di variazione

Agenzia	Cod.	Ramo	N. Polizza	N. Appendice
BORGO SAN LORENZO	00781	07	45052292	3

Assicurato/Contraente **SENEX COOPERATIVA SOCIALE**

04896160480

Codice Fiscale/P. IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza a margine, si prende e si dà atto di quanto segue:
In considerazione del fatto che gli addetti possono utilizzare i propri autoveicoli in corso di servizio, si intendono in copertura la responsabilità derivante all'Assicurato per fatti occorsi alla guida di tali automezzi.
Restano esclusi dalla copertura i danni provocati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.

Fermo il resto

== FERMIL RESTO ==

Effetto e scadenza

12/09/2016

dalle ore 24 del


11/09/2017

alle ore 24 del


07/10/2016

Data emissione

Il Contraente



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Data di registrazione

Data

Ore

L'Agente





Appendice Incasso rata

Agenzia **BORGO SAN LORENZO - 0078** Cod. **00781** Ramo **07** N. Polizza **45052292**

Assicurato/Contraente

SENEX COOPERATIVA SOCIALE

04896160480

Codice Fiscale/P. IVA

Cognome e Nome o Ragione Sociale

INCASSO RATA

Alla firma della presente appendice si provvede all'incasso del premio di polizza per il periodo dal 11/09/2016 al 11/09/2017, come indicato in calce.

== FERMO IL RESTO. ==

Premio alla firma fino al 11/09/2017 € (Euro)			
612,67	0,00	136,33	749,00
Premio imponibile	Assistenza	Imposte	Premio lordo

Premio rate successive scadenti il 11/09 € (Euro)			
612,67	0,00	136,33	749,00
Premio imponibile	Assistenza	Imposte	Premio lordo

Effetto e scadenza 11/09/2016 11/09/2017 07/10/2016
dalle ore 24 del ... alle ore 24 del ... Data emissione

Il Contraente

Roberto Jager

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Francesco Buffini

Data di registrazione

 € **749,00**
Data Ore Importo L'Agente







**APPENDICE DI
 REGOLAZIONE PREMIO**

AGENZIA COD. RAMO N.POLIZZA PROD. N.APPEN.
BORGIO SAN LORENZO - 00700781 07 45052292 2

ASSICURATO /
 CONTRAENTE

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA
SENEX COOPERATIVA SOCIALE 04896160480
 INDIRIZZO C.A.P. LOCALITA' PROV.
VIALE DEI MILLE 9 - FIRENZE 50131 FIRENZE FI

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive della polizza a cui la presente si riferisce ed in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sull'ammontare degli elementi a rischio variabili contemplati in polizza, si procede alla regolazione del premio relativa al periodo: **11.09.2014 11.09.2015**

Premio minimo imponibile: **613,49**
 Premio imponibile pagato: **613,49**

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO		
Fatturato	419.464,00	250.000,00	tasso	2,4500 ‰ € 1.027,69

PREMIO
 DA
 PAGARE

Totale netto come da conteggio sopraindicato € **413,90**

Coassicurazione **NO** Nostra quota %

PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPOSTE	TOTALE
€ 413,90	€ 0,00	€ 92,10	€ 506,00

FIRME

La presente appendice, fermo tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive, forma parte integrante della polizza a cui la presente si riferisce ed è disciplinata dalle Condizioni tutte della polizza stessa.

Emessa in **3 esemplari**, in **Milano** il **24/09/2015**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Francisco Fujini

CONTRAENTE /
 ASSICURATO

Roberto Fogor

QUIETANZA

il pagamento del premio di
 € **506,00**

relativo al perfezionamento della presente polizza è stato effettuato
 il *24/09/2015* alle ore _____ in _____

L'AGENTE O L'ESATTORE

[Signature]



Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
 Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
 Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.546
 www.helvetia.it
 PEC. helvetia@actaliscei.tymail.it

Anno di fondazione 1861
 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
 Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
 Codice Fiscale e Partita IVA 01462690155 R.E.A. n.370476
 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 2 00002
 Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031



QUIETANZA PREMIO	AGENZIA	COD. AGENZIA	RAMO	N. POLIZZA	PROD.
	BORGO SAN LORENZO	00781	07	45052292	028

CONTRAENTE		CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
SENEX COOPERATIVA SOCIALE		04896160480	
INDIRIZZO			
VIALE DEI MILLE 9 - 50131 FIRENZE (FI)			
Inizio: dalle ore 24 del	Scadenza: ore 24 del	Ramo	Frazionamento
<u>11/09/2017</u>	<u>11/09/2018</u>	<u>ARN_RC_GENERICA</u>	<u>ANNUALE</u>
Salvo quanto disposto dall'art. 1901 2° comma del Codice Civile			
Il Contraente ha pagato il premio, relativo alla presente quietanza			
Totale	Di cui imposte	Il giorno	Alle ore
<u>749,00</u>	<u>136,33</u>	<u>25/09/17</u>	<u>10:00</u>
La garanzia ha effetto dalla data di pagamento			
		Firma Agente o incaricato	

Non ti serve essere in Svizzera per avere un'Assicurazione svizzera.

Da oltre 150 anni siamo al tuo fianco nell'unico modo che conosciamo: con precisione, dedizione e voglia di innovare, continuando a portare i valori e la forza di un grande Gruppo assicurativo in ogni momento della tua vita.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto di ric. del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n° 2 Gazzetta Ufficiale n° 357 del 31/12/1984 e Provvedimento ISVAP n° 00757 del 19/12/1997 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 298 del 23/12/1997

Modello GE SI.ass. H2REX20 - ed 05/2014







SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA 10991/96/101918536
 AGENZIA PONTASSIEVE CODICE SUBAGENZIA 100

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo di cui al D.M. pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11.05.2004 e Dlgs. 12/04/2006 n. 163 pubblicato sulla G.U. n. 100 del 02/05/2006, e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo e di quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006.

(tutti gli importi sono espressi in Euro)

Polizza fidejussoria n. 101918536

Rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45
 Codice Fiscale 00818570012
 Agenzia PONTASSIEVE/10991

Contraente (obbligato principale)

COOPERATIVA SOCIALE SENEX
 V.LE DEI MILLE 82 50131 FIRENZE FI

Codice Fiscale

04896160480

Stazione appaltante (beneficiario)

COMUNE DI VICCHIO

Sede

VIA G. GARIBALDI, N. 1 - 50039 - VICCHIO - FI

Descrizione dei servizi:

AFFIDAMENTO DI FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA (COMPRESA LA MENSA PER I DIPENDENTI, PER I PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI), SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTOSUGLI SCUOLABUS, ALLE ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA E AL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI PER IL PERIODO GENNAIO 2014 LUGLIO 2016

Luogo di esecuzione:

COMUNE DI VICCHIO - 50039 - FI

Costo complessivo previsto

460.935,00

Ribasso 16,77 % **d'asta aggiudicato**

Somma garantita 16,78 % **costo opera**

77.344,89

(Euro SETTANTASETTEMILATRECENTOQUARANTAQUATTRO/89)

Data inizio garanzia fidejussoria

(03/02/2014)

Data cessazione garanzia fidejussoria

(31/07/2015)

	iniziale	di proroga
Liquidazione del premio	dal 03/02/2014 al 31/07/2015	annuale
Tassabile	922,67	618,67
Tasse	115,33	77,33
Totale	1.038,00	696,00

Cooperativa Sociale Senex

Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze

Tel. 055 577439 - Fax 055/579405

Cod. Fisc. e Part. IVA 04896160480

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

[Firma]
 L'incaricato

Emessa in quattro copie ad un solo effetto il 03/02/2014

Il pagamento del premio è stato effettuato il 04/02/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE

A small, faint mark or signature at the bottom right of the page.



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	10991/96/101918536		
AGENZIA	PONTASSIEVE	CODICE SUBAGENZIA	100

Contraente (obbligato principale)	Codice Fiscale
COOPERATIVA SOCIALE SENEX	04896160480
V.LE DEI MILLE 82 50131 FIRENZE FI	

PREMESSO

- che il Contraente (obbligato principale) è risultato aggiudicatario dell'esecuzione dei servizi pubblici indicati nella Scheda Tecnica 1.2;
- che il Contraente è obbligato, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dall'art. 7 della Legge 166/2002 (in seguito indicate come Legge), e art. 101, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (in seguito indicato come Regolamento) a costituire una garanzia fidejussoria dell'importo indicato nella Scheda Tecnica 1.2. a favore della Stazione appaltante (beneficiario) riportata nella Scheda Tecnica 1.2;

CIÒ PREMESSO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 - Codice Fiscale 00818570012 (in seguito denominata Garante) autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n.2542 del 3.8.2007 (G.U. 23.8.2007 n.195) con la presente polizza e alle condizioni che seguono si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente, il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dalla presente polizza a favore della Stazione appaltante, fino alla concorrenza della somma garantita riportata nella Scheda Tecnica 1.2 per il pagamento delle somme di cui all'art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Schema Tipo 1.2).

A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E LA STAZIONE APPALTANTE

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

ART. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica 1.2.

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa decorsi sei mesi dalla data di ultimazione prevista per i servizi.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.2 o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata automaticamente nel limite massimo dell'80%, in conformità a quanto disposto dall'art.113 comma 3 del DLgs n. 163/2006.

ART. 3 - SOMMA GARANTITA

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 del Dlgs 163/2006, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei servizi da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%
- b) 10% dell'importo dei servizi da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e fino al 20%;

ORIGINALE PER IL CONTRAENTE



SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	10991/96/101918536	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	PONTASSIEVE		

c) in caso di ribasso superiore al 20% la somma garantita, oltre a quanto previsto al punto b, viene aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del DLgs 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

ART. 4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e non potrà eccepire la decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., comma 2. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5 - SURROGAZIONE

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

ART. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite fax indirizzati alla sede del Garante.

ART. 7 - PREMIO

Il premio dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma assicurata, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ..

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

ART. 10 - PREMIO

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata dell'appalto e cioè il periodo previsto dal contratto per eseguire i servizi ed in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale del contratto. In caso di maggior durata e, fatti salvi i termini indicati nell'art. 2, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio, in via anticipata nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. E' facoltà del Garante consentire il pagamento del premio con frazionamento annuale.

ART. 11 - NOTIZIE SULLO STATO DEI SERVIZI

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare lo stato dei servizi di cui in premessa con oneri a suo carico o da concordare tra le parti.

ART. 12 - RIVALSA E CONTROGARANZIA

Il Contraente si impegna a versare al Garante, entro 15 giorni dalla data della semplice richiesta, tutte le somme che questo fosse chiamato a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ..

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovesse sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente. Il Contraente, su richiesta del Garante, è tenuto a costituire idonea controgaranzia fino all'importo garantito oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1953 c.c., nei casi di:

- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessione anche di solo Ramo di azienda o fusione, modifiche della composizione sociale del Contraente.

SCHEMA TIPO 1.2 POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2 ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n.109/94
e delle successive modifiche di cui all'art. 113 del Dlgs 163/2006

NUMERO POLIZZA	10991/96/101918536	
AGENZIA	PONTASSIEVE	CODICE SUBAGENZIA 100

ART. 13 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

ART. 14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI AL GARANTE

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione risultante in premessa.

Cooperativa Sociale Senex
 Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze

Tel. 055 577439 - Fax 055 579405

Cod. Fisc. e Part. IVA 04896160480

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

(un procuratore)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del D.Lgs. n. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private).

Cooperativa Sociale Senex
 Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze

Tel. 055 577439 - Fax 055 579405

Cod. Fisc. e Part. IVA 04896160480

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati, e di impegnarsi a consegnare loro una copia e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

Cooperativa Sociale Senex
 Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze

Tel. 055 577439 - Fax 055 579405

Cod. Fisc. e Part. IVA 04896160480

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di conoscere e approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Artt. 4 e 12 - Rinuncia alle eccezioni e controgaranzia; Art. 11- Impegni del Contraente.

Il Contraente
Cooperativa Sociale Senex
 Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze

Tel. 055 577439 - Fax 055 579405

Cod. Fisc. e Part. IVA 04896160480

Emessa il 03/02/2014

Riservato al garante

Aut.: U3930



Allegato a polizza

NUMERO POLIZZA	1/10991/96/101918536	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	PONTASSIEVE		

Contraente/Assicurato COOPERATIVA SOCIALE SENEX
Domicilio VIALE DEI MILLE, 82 - 50131 FIRENZE - FI
Codice Fiscale 04896160480

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Si costituisce fidejussione in favore del Comune di Vicchio fino alla concorrenza di € 77.344,89, pari al 16,78% dell'importo dell'appalto di € 460.935,00 per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per lo svolgimento del servizio di funzione di supporto alla mensa scolastica (compresa la mensa per i dipendenti, per i partecipanti ai centri estivi), servizio accompagnamento sugli scuolabus, alle attività di pre e post scuola e al servizio di trasporto pasti per il periodo gennaio 2014 luglio 2016 da parte della Cooperativa Senex di Firenze.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente
Cooperativa Sociale Senex
 Viale dei Mille, 82 - 50131 Firenze
 Tel. 055 577439 - Fax 055 579405
 Cod. Fiscale (Part. IVA) 04896160480

SPETT.LE DITTA
SENEX COOPERATIVA SOCIALE
VIALE DEI MILLE 9
50131 FIRENZE FI

Milano, 16/07/2016

e p.c. all'Agenzia di **BORGO SAN LORENZO**

Prodotto: **AZIENDA RISCHI NOMINATI**

Oggetto: polizza n.00781/07/45052292 richiesta consuntivo periodo 11/09/2014⁵ / 11/09/2015⁶

Vi rammentiamo che, a norma delle Condizioni Generali e/o Particolari di Assicurazione, il premio anticipato per la polizza indicata a margine, e' soggetto a regolazione definitiva in base al consuntivo degli elementi variabili(*) che hanno contribuito alla determinazione provvisoria del premio stesso.

Per poter provvedere a tale regolazione e' necessario che ci ritorniate, con cortese sollecitudine, la presente accuratamente compilata con l'indicazione dei dati richiesti in calce, evitando cosi' l'applicazione delle disposizioni previste dalle condizioni contrattuali.

Nell' attesa, porgiamo i ns. migliori saluti.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Francesco Lupini
500.696

Fatturato

Euro

Con la sottoscrizione il Contraente conferma che le dichiarazioni in essa contenute sono rispondenti a verita'.

FIRMA DEL CONTRAENTE

Tob Jegan

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel 02 5351 1 - Fax 025351 277
www.helvetia.it
PEC: helvetia@actaaiscertymail.it



Modello GE.SI.ass. HROOGLO - ed.04/2010

Anno di fondazione 1861
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 01462690155 - R.E.A. n. 370476.
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del
26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Prow. ISVAP
n. 00757 del 19/12/97 Pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

AGENZIA	CODICE	PROD.	RAMO	POLIZZA
BORGO SAN LORENZO -	00781		07	45052292
CONTRAENTE				
SENEX COOPERATIVA SOCIALE				

Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Decreto) e in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità amministrativo contabili (attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- qualora Lei presti il suo consenso, può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società di attività di marketing, elaborazione dati, ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società del Gruppo Helvetia.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione, conservazione, blocco, cancellazione, distruzione;
- è lecito, sicuro ed avviene secondo correttezza;
- è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" o "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali, e da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario allo svolgimento di attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, alla conclusione di nuovi rapporti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di marketing, elaborazione dati, ricerche di mercato, rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela, analisi delle scelte assicurative, informazione e promozione commerciale nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere/ eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività commerciali descritte al punto 1, lett. b).

5. Comunicazione di dati

I dati personali possono essere comunicati:

- per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione come banche e SIM); fornitori terzi (legali, medici legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli assicurati, nonché società di servizi informatici, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Dipartimento per i trasporti terrestri).
- per le finalità di cui al punto 1, lett. b) qualora Lei presti il Suo consenso, a società del Gruppo Helvetia o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale.

6. Diffusione e trasferimento all'estero dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

7. Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è Helvetia, Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (Capogruppo del Gruppo Helvetia Italia), con sede in Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano.

Responsabile del trattamento è il Rappresentante dell'area Danni pro tempore vigente, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede della Società.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

L'interessato ha inoltre la possibilità di opporsi, in ogni momento, al trattamento dei suoi dati personali per fini commerciali, promozionali, pubblicitari e di marketing.

Per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto e conoscere l'elenco completo dei Responsabili, si può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, mediante lettera raccomandata (Funzione Antiriciclaggio, Antiterrorismo e Privacy, via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano), telefax (n. 02.5351969) o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Impegno a fornire l'informativa

L'interessato si impegna a fornire, in nome e per conto dell'assicuratore e conformemente al testo ricevuto, l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito alla Società i dati personali strettamente necessari all'emissione di preventivi o alla stipula delle polizze.

Luogo e data

Firma dell'interessato

Consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ai sensi degli artt. 23, 24 e 26 del D.Lgs.196/2003

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Decreto, ed in particolare "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (ove presenti in quanto strettamente necessari alla stipula della polizza);

dà

nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili (ove presenti), strettamente necessario per le finalità di cui al punto 1 lett. a) dell'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità;

dà

nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per finalità d'analisi delle scelte assicurative attraverso elaborazioni elettroniche;

dà

nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità commerciali di cui al punto 1 lett. b) dell'informativa, compresa la loro comunicazione ai soggetti indicati al punto 5, lett. b) della stessa informativa, che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le medesime finalità, svolti tramite: posta telefono e-mail

Luogo e data

Firma dell'interessato

HOME INSURANCE - INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento n. 7/2013 sulla home page del sito internet www.helvetia.it sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

Helvetia Responsabilità Civile

Fascicolo Informativo

Mod. H536 – Ed. 02/2014

Contratto di assicurazione, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile.

Il presente Fascicolo Informativo (Mod. H536 - Ed. 02/2014) contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. L'Assicurato/Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire all'Assicurato/Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche di **HELVETIA RESPONSABILITÀ CIVILE**, assicurazione che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi alla Responsabilità Civile, abbinabili a scelta dell'Assicurato/Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti, meglio descritti nell'apposita sezione.

La Nota Informativa si articola in quattro parti:

- A. Informazioni relative all'impresa di assicurazione;
- B. Informazioni relative al contratto;
- C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami;
- D. Glossario e Definizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n° 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it

La Società **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell'IVASS, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 75,1 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 133,1% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, sia nella formula con "tacito rinnovo" che "senza tacito rinnovo".

AVVERTENZA:

Per i contratti stipulati con tacito rinnovo, nel caso di contratti aventi durata **non inferiore all'anno**, in mancanza di disdetta data per iscritto da una delle Parti mediante lettera raccomandata, spedita almeno **sessanta** giorni (d) prima della scadenza della polizza, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati senza tacito rinnovo e per i contratti di durata temporanea, l'Assicurazione cesserà alla scadenza pattuita, indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

3.1 Coperture assicurative offerte

Gli Eventi Garantiti sono prestabili, in alternativa o combinazione tra loro, come segue:

Responsabilità Civile vero Terzi (R.C.T.) (ART. 17 , lett. A)	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività complementari, accessorie, sussidiarie. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) (ART. 17 , lett. B)	Le garanzie e le condizioni obbligano la Società a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, nei limiti della somme assicurate e/o dei limiti di risarcimento e dedotte le eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per "Rivalsa INAIL" e "Azioni degli aventi diritto", ferme le esclusioni riportate nell'Art. 18 delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro.

Gli eventi di cui sopra sono integrati dalle seguenti Condizioni sempre operanti:

CONDIZIONI PARTICOLARI Sempre operanti per i rischi della R.C.T e della R.C.O.	<ul style="list-style-type: none">a) Aziende collegate e/o consociateb) Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso i dipendenti dell'Assicuratoc) Buona fede Inaild) Corsisti - Borsisti - Stagistie) Danni a condutture e impianti sotterraneif) Danni a mezzi sotto carico e scaricog) Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodiah) Danni alle cose trovantisì nell'ambito dei lavorii) Danni da acqua piovanaj) Danni da cedimento o franamento del terrenok) Danni da incendiol) Danni da interruzioni o sospensioni d'attivitàm) Decreto Legislativo 81/2008 e 106/09 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96)n) Estensione alla qualifica di Terzio) Estensioni diversep) Impiego di macchine e/o impiantiq) Inesatta dichiarazione del rischio assicurato - Buona Fede
--	--

	<p>r) Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati</p> <p>s) Lavori di demolizione e disfacimento</p> <p>t) Massimale con limite per sinistro</p> <p>u) Neve non rimossa</p> <p>v) Prestatori di lavoro Legge Biagi</p> <p>w) Proprietà di fabbricati</p> <p>x) Responsabilità Civile del Committente (ex Art. 2049 C.C.)</p> <p>y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati</p> <p>z) Scavi e reinterri</p> <p>aa) Terzi gli amministratori</p>
<p>CONDIZIONI SPECIALI Sempre operanti, integrano le Norme che Regolano l'Assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più rischi indicati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alberghi, pensioni, residences, ostelli, campeggi • Animali • Ascensori, montacarichi, montavivande, scale mobili • Associazioni, Società e scuole sportive • Autorimesse, autosili, parcheggi • Bar, pasticcerie e gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie, esercizi affini • Farmacie • Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti, istituti di correzione, colonie, oratori e ricreatori • Istituti di trattamenti estetici, istituti di cultura fisica, massaggiatori, callisti e pedicure • Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini • Stabilimenti balneari

Gli eventi di cui sopra possono inoltre essere integrati rendendo operative anche le seguenti garanzie:

<p>NORME COMUNI Abrogabili a richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolazione del premio ✓ Polizza senza tacito rinnovo
<p>CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE Operanti se espressamente richiamati in polizza</p>	<ol style="list-style-type: none"> I. Cessione di lavori in subappalto II. Danni a cose derivanti da sottomurature e simili III. Danni ai veicoli di Terzi in consegna e/o custodia IV. Danni ai veicoli di Terzi sotto rifornimento, lavaggio manutenzione ordinaria V. Danni alle cose di Terzi amovibili VI. Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia (Alberghi, Ristoranti e Simili) VII. Danni alle cose in consegna (Attività commerciali – lavanderie, stirerie e simili) VIII. Danni alle cose di Terzi movimentate IX. Danni alle cose di terzi sulle quali si eseguono lavori (escluse attività edili) X. Danni alle opere sulle si eseguono lavori (attività edili e impiantistica) XI. Danni da furto XII. Danni da inquinamento accidentale XIII. Danni da vibrazione XIV. Deroga ai limiti territoriali XV. Franchigia frontale e/o aumento del minimo di scoperto XVI. Infortuni subiti dai subappaltatori e/o loro dipendenti XVII. Malattie professionali XVIII. Manifestazioni, eventi in genere (esclusioni) XIX. Massimale a grappolo XX. Modifica dei termini XXI. Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro – Forma in franchigia assoluta XXII. Responsabilità Civile Postuma D.M. 37/2008 (escluse attività edile e lavori stradali) XXIII. Responsabilità Civile Postuma Generica (impiantistica) XXIV. Responsabilità Civile Postuma per autoriparatori (veicoli a motore) XXV. Responsabilità Civile smercio e Responsabilità Civile da errata erogazione di carburanti XXVI. Rinuncia alla rivalsa (Generica) XXVII. Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Committente XXVIII. Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori – personale non dipendente

3.2 Limitazioni – Riepilogo franchigie / scoperti / limiti di risarcimento

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione dell'Assicurato/Contraente sull'eventuale presenza nelle garanzie e condizioni prestate di **franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**. Per facilitarne la comprensione, a titolo puramente indicativo, di seguito ne indichiamo un esempio e nel paragrafo 3.3 se ne illustrano taluni meccanismi mediante alcune esemplificazioni numeriche, precisando che i reali importi di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento, sono esclusivamente quelli indicati nella polizza.

RIEPILOGO SCOPERTI / FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO

RIMERIMENTO	GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
Condizioni Particolari	Estensioni punto h) Diverse	al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi . Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;		
Condizioni Particolari	Estensioni punto i) Diverse	alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;		
Condizioni Particolari	Estensioni punto m) Diverse	ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta, pattuita nel contratto, per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;		
Condizioni Particolari	Estensioni punto n) Diverse	alla proprietà ed uso di mezzi di sollevamento e trasporto, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi previsti dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).		
Condizioni Particolari	Proprietà fabbricati dei	A parziale deroga dell'Art. 18)III) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi		

	<p>ascensori e montacarichi.</p> <p>L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; • Attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; • Da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali. <p>Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita nel contratto, su ciascun sinistro.</p> <p>La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.</p> <p>Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.</p> <p>Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.</p> <p>Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.</p>
--	--

3.3 Esempificazioni numeriche dell'applicazione di franchigie / scoperti / limiti di risarcimento

Esempio di liquidazione di un danno risarcibile ai termini di polizza, con applicazione di una franchigia fissa espressamente prevista in polizza.

La franchigia fissa è un importo pattuito, in caso di sinistro, a carico dell'Assicurato ossia che verrà detratto dall'ammontare del danno.

Se il danno accertato sul bene danneggiato è pari ad € 20.000,00 si deduce la franchigia prevista dalla garanzia, pari ad € 104,00, la somma rimanente di € 19.896,00 è liquidata al terzo danneggiato a titolo di risarcimento totale del danno patito.

TIPOLOGIA DI LIMITAZIONE	Evento	Scoperto/Franchigia/Limite di Risarcimento	A carico del Contraente/ Proprietario	A favore dell'Assicurato/ Contraente
FRANCHIGIA + LIMITE DI RISARCIMENTO	Sinistro Responsabilità Civile - danni alle cose, con danno di € 200.000,00	Franchigia assoluta di € 260,00 e limite di risarcimento per evento ed anno assicurativo di € 156.000,00	Importo franchigia applicato 0 perché non sia applicata franchigia sul danno totale	Risarcimento di € 156.000,00
FRANCHIGIA	Sinistro Responsabilità Civile - danni alle cose, con danno di € 10.000,00	Franchigia assoluta di € 260,00 e limite di risarcimento per evento ed anno assicurativo di € 156.000,00	Importo € 260,00	Risarcimento di € 9.740,00
LIMITI DI RISARCIMENTO + SCOPERTO	Sinistro Responsabilità Civile - derivante da interruzione e/o sospensione di attività di Terzi, con danno di € 20.000	Limite di Risarcimento previsto per evento e per anno assicurativo di € 156.000,00 ed uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00	Importo € 2.600,00 cioè il minimo dello scoperto applicato.	Risarcimento di € 17.400,00
LIMITI DI RISARCIMENTO + SCOPERTO	Sinistro Responsabilità Civile - derivante da interruzione e/o sospensione di attività di Terzi, con danno di € 60.000	Limite di Risarcimento previsto per evento e per anno assicurativo di € 156.000,00 ed uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00	Importo € 6.000,00 cioè il 10% (percentuale dello scoperto) del danno complessivo.	Risarcimento di € 54.000

3.4 Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: I motivi di sospensione e/o annullamento delle garanzie prestate possono essere i seguenti:

Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (C.C. artt. 1892 / 1893 / 1894) - meglio specificate al successivo punto 4 della presente Nota Informativa
- Art. 2 Altre Assicurazioni (C.C. art. 1910)
- Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio (C.C. 1901) - meglio specificate al successivo punto 7 della presente Nota Informativa
- Art. 4 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 Aggravamento del Rischio (C.C. 1898) - meglio specificate al successivo punto 5 della presente Nota Informativa
- Art. 7 Obblighi dell'Assicurato / Contraente in caso di sinistro (C.C. 1913 e 1915) - meglio specificate al successivo punto 6 della presente Nota Informativa
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro - meglio specificate al successivo punto 8 della presente Nota Informativa
- Art. 9 Durata del contratto - meglio specificata al precedente punto B ed al successivo punto 7 della presente Nota Informativa

Norme Comuni

- Art. 13 Estensione territoriale
- Art. 14 Regolazione del premio - meglio specificate al successivo punto 7 della presente Nota Informativa
- Art. 15 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Richiamiamo inoltre l'attenzione sulle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavori agli artt 17 Oggetto dell'assicurazione e 18 Delimitazione dell'assicurazione – esclusioni (artt. 1783 / 1784 / 1785 bis / 1786 Codice Civile), nonché alle Condizioni Speciali sopra citate.

Condizioni Particolari (sempre operanti)

- Aziende collegate e/o consociate
- Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso i dipendenti dell'Assicurato
- Buona fede Inail
- Corsisti – Borsisti – Stagisti
- Danni a condutture e impianti sotterranei
- Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodia
- Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori
- Danni da acqua piovana
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Danni da incendio
- Danni da interruzioni o sospensioni d'attività
- Decreto Legislativo 81/2008 e 106/09 (ex D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96)
- Estensione alla qualifica di Terzi
- Estensioni diverse
- Impiego di macchine e/o impianti
- Inesatta dichiarazione del rischio assicurato – Buona Fede
- Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati
- Lavori di demolizione e disfacimento
- Massimale con limite per sinistro
- Neve non rimossa
- Prestatori di lavoro Legge Biagi
- Proprietà di fabbricati
- Responsabilità Civile del Committente (ex Art. 2049 C.C.)
- Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati
- Scavi e reinterri
- Terzi gli amministratori

Nel caso di polizza stipulata sulla base di "elementi di rischio variabili", il premio si intende anticipato in via provvisoria; al termine del periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, si procede alla regolazione del premio secondo le variazioni intervenute, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza (rif. Art. 14 Regolazioni Premio delle Norme Comuni).

AVVERTENZA

La mancata comunicazione dei dati consuntivi e/o il mancato pagamento della differenza attiva dovuta comporta la sospensione della garanzia, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto.

AVVERTENZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l'Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale).

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all'Art. 5 "Aggravamento del rischio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all'Art. 6 "Diminuzione del rischio", a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell'assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

L'importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all'intermediario.

E' prevista la possibilità di corrispondere l'ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento percentuale del premio annuo lordo.

Il premio viene determinato sulla base della valutazione del rischio e può essere basato sia su "elementi di rischio fissi" sia su "elementi di rischio variabili".

AVVERTENZA: E' facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell'intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

Il premio annuo lordo, su specifica richiesta dell'assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. "costo della vita", pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Nel caso in cui siano richiamate le Condizioni Particolari Aggiuntive XXVI. RINUNCIA ALLA RIVALSA (Generica) e/o XXVII. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA COMMITTENTE, la Società rinuncia al diritto di rivalsa previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile rispettivamente nei confronti di Terzi in genere, responsabili a qualsiasi titolo, e nei confronti della Committente, delle Società nelle quali la Committente ha una partecipazione azionaria pari o superiore al 50% nonché nei confronti degli amministratori, dirigenti, impiegati e operai della Committente e dei membri delle loro famiglie.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.

Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia di recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Quanto sopra è dettagliato in forma esplicita nell'art. 8 Recesso in caso di sinistro delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile in Generale.

In caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, l'Assicurato/Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere ad ogni scadenza annuale, con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto all'Art. 8 Recesso in caso di sinistro delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". (Art. 1899 Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l'imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore.

12. Informativa in corso di contratto

In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo.

La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: Come regolato dall'art. 7 "Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro" delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile in Generale, l'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni (d) da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato/Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a Lui pervenuti.

L'adempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Come indicato all'art.19 "Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato/Contraente" delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro lo stesso deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta dell'Autorità competente a norma della Legge Infortuni.

Per tutto quanto non specificatamente regolato si rinvia alle norme di Legge come previsto dall'art. 12 delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile in Generale

14. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it

Possono essere presentati all'IVASS (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (D. Lgs. n. 28/2010 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi). L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.	Legge	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.	Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.	Premio	La somma dovuta dal Assicurato/Contraente alla Società.
Contratto (di Assicurazione)	Il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere il Contraente/Assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.	Regolamento	Il regolamento di esecuzione della Legge e successive modificazioni.
C. C.	Codice Civile	Scadenza	Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Decorrenza	Data in cui iniziano gli effetti del contratto.	Scoperto	La quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Durata	Periodo durante il quale il contratto è efficace.	Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia	Importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.	Società/Impresa	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Indennizzo - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.	Somma Assicurata o Massimali o Limite di Risarcimento o Limite di Indennizzo	L'ammontare convenuto che rappresenta la massima obbligazione della Società per ogni sinistro.
IVASS già ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).	Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
		Società/Impresa	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Indennizzo - Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.		

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Il Rappresentante Generale e Direttore per l'Italia

Francesco La Gioia

Francesco La Gioia

Helvetia Responsabilità Civile

Condizioni di Assicurazione

Mod. H534 – Ed. 02/2014

AVVERTENZA

Le presenti Condizioni di Assicurazione possono essere modificate e/o integrate in fase di definizione del contratto.

Pertanto è possibile che l'operatività delle garanzie possa essere estesa o limitata da Condizioni pattuizioni specifiche e che limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti possano essere variati in virtù della tipologia di rischio.

Tali modifiche sono pattuite di volta in volta tra le Parti nella polizza definitiva.

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. H536

INDICE

DEFINIZIONI	1
GLOSSARIO	1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	1
NORME COMUNI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	3
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	5
CONDIZIONI SPECIALI	13
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI	15
ANNOTAZIONI	17

DEFINIZIONI

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia	Importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società.
R.C.T.	Responsabilità Civile verso Terzi
R.C.O.	Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
R.C. Prof.	Responsabilità Civile professionale
Scoperto	La quota in percento di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è operante la garanzia assicurativa.
Società	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale - SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale)	Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
Bimestre (bimestrale)	Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Età assicurativa	Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile)	Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Poliennale (durata)	Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre (quadrimestrale)	Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale)	Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Semestre (semestrale)	Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale)	Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale)	Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se n'è stato concesso il frazionamento. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e, la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

L'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, e i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente, in caso di durata poliennale, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto a ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali l'assicurazione sia stata stipulata per una durata inferiore all'anno, il periodo indicato in polizza coincide con la durata del contratto e alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo; quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile non è operante.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Procedimento di mediazione e Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale è individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME COMUNI

(da ritenersi sempre operanti)

Art. 13 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori degli stati che compongono l'Unione europea (U.E.).

L'assicurazione R.C.O. vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 14 - Regolazione del premio

Premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- **Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio;**
- **Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, sulla base della comunicazione consuntiva di detti elementi variabili durante lo stesso periodo.**

Per elemento di rischio variabile deve intendersi il parametro di riferimento utilizzato per il conteggio del premio che può essere, a titolo esemplificativo:

- **Il fatturato al netto dell'I.V.A.;**
- **Introiti;**
- **Le retribuzioni dei dipendenti e/o parasubordinati;**
- **Il numero degli addetti che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, partecipano all'attività oggetto della polizza per conto dell'Assicurato;**
- **Altri elementi di rischio specificatamente indicati in polizza.**

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro il termine indicato a pagina 2 dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato/Contraente deve fornire per iscritto alla Società in relazione a quanto previsto dal contratto, la valorizzazione degli elementi variabili previsti in polizza (consuntivo) sulla base della quale sarà calcolato il premio definitivo dal quale sarà decurtato il premio versato in acconto (premio anticipato). Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta (30) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Qualora sia esposto l'importo alla voce "valore dell'Elemento di rischio variabile" lo stesso deve intendersi quale cifra minima entro la quale, in ogni caso, non è dovuta la Regolazione del Premio, fermo l'obbligo per l'Assicurato della comunicazione, entro i termini sopra indicati, dei dati consuntivi.

Qualora, invece, non sia indicato l'importo alla voce "Valore dell'Elemento di rischio variabile", ma solo il tasso di regolazione del premio e il premio anticipato, quest'ultimo deve intendersi quale premio minimo in ogni caso acquisito anche quando, in sede di regolazione del premio, l'importo ricavato dalla moltiplicazione aritmetica tra il "Valore dell'Elemento di rischio variabile" dichiarato in quella sede e il "tasso di regolazione", dà una cifra inferiore al premio anticipato.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui l'Assicurato/Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il premio calcolato sulla base della comunicazione consuntiva degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, di un importo non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Indicizzazione

Il premio annuo lordo, su specifica richiesta dell'assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, esclusi tabacchi, c.d. "costo della vita", pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo.

Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società rimborserà le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato/Contraente, nel comune interesse al buon esito della causa, entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C. e fino a esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce eventuali spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 16 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, comprese tutte le attività complementari, accessorie, sussidiarie.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto Decreto.

Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 18 - Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni -

I - Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì la responsabilità per i danni:

- d) Provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato;
- e) Da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) Derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g) Da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) Da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- k) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- l) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti d'operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a Terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e in ogni caso, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna della quale si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, in ogni caso, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- m) A condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- n) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- o) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- p) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) Derivanti da:
 - Perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - Indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
 - Ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.

III - L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:

- r) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) oppure da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive, salvo che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- t) Ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza e/o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- u) Direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- v) Direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- w) I danni in genere, derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V, A.I.D.S);
- x) da B.S.E. nelle sue varie forme e varianti;
- y) da Mobbing, Stalking, Straining, Bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminante nelle varie forme e varianti;
- z) Derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

Art. 19 - Denuncia dei sinistri R.C.O. - Obblighi dell'Assicurato/Contraente -

L'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali avviene l'inchiesta dell'Autorità competente a norma della legge infortuni.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente richiamate in polizza)

I. CESSIONE DI LAVORI IN SUB APPALTO.

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, in polizza verrà pattuita la percentuale massima del suo fatturato annuo o del valore globale di ogni singola opera o di un singolo appalto si conviene che:

1) Tassazione sulle retribuzioni - Responsabilità dell'Assicurato per fatto di subappaltatori.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a Terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

2) Tassazione sul valore - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a Terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

II. DANNI A COSE DERIVANTI DA SOTTOMURATURE E SIMILI

A parziale deroga dell'art. 18)l)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a cose derivanti da lavori di sottomurature, sottofondazioni, paratie sotterranee, e simili, necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto principale oggetto della presente polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo, per ciascun sinistro e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso stabilito in polizza.

III. DANNI AI VEICOLI DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga dell'art. 18)l)l) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni ai veicoli di Terzi in consegna e/o custodia all'Assicurato con esclusione dei danni derivanti:

- Da furto;
- Da incendio;
- Ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
- Dalla loro circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, collaudo, verifica, prelievo, consegna.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

IV. DANNI AI VEICOLI DI TERZI SOTTO RIFORMIMENTO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA.

A parziale deroga dell'art. 18)l)l) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni ai veicoli di Terzi sottoposti a operazioni di rifornimento, lavaggio, manutenzione ordinaria, purché i danni siano derivanti da:

- Attività svolte direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- Impianti, apparecchiature, attrezzature, necessarie per lo svolgimento dell'attività assicurata ma, alla condizione fondamentale, che il danno non sia cagionato direttamente dai clienti durante l'eventuale utilizzo da parte degli stessi dei predetti impianti, apparecchiature, attrezzature.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo, per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

Si conferma l'esclusione dei danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilità dei veicoli.

V. DANNI ALLE COSE DI TERZI AMOVIBILI

A parziale deroga dell'art. 18)l)l) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività oggetto della presente polizza anche se le stesse sono amovibili ma, ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta, pattuita in polizza, su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

VI. DANNI ALLE COSE DI TERZI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA (Alberghi, ristoranti e simili)

a) A parziale deroga dell'Art. 18)l)l) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento è pattuita nel contratto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all'albergatore e/o per quelli che egli si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

b) Limitatamente agli oggetti preziosi portati e non consegnati in custodia all'albergatore, la garanzia è prestata, per ogni Cliente danneggiato, **fino a concorrenza di un importo, pattuito nel contratto, della somma massima assicurata alla precedente lettera a).** risarcimenti dovuti in forza delle presenti estensioni di garanzia sono corrisposti **previa deduzione di uno scoperto, pattuito nel contratto, dell'importo di ogni sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo pattuito in polizza.**

Resta convenuto che qualora in polizza non è indicata la somma assicurata per stanza o appartamento, la presente condizione si intende nulla e priva di effetto.

VII. DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA (Attività commerciali – lavanderie, stirerie e simili)

A parziale deroga dell'art. 18) l)j) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi in consegna all'Assicurato e che gli stessi dovessero subire durante le fasi di lavaggio e/o stiratura, ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni cose, con l'applicazione di una franchigia, pattuita nel contratto, per ogni sinistro e con il massimo per ciascun sinistro e per anno assicurativo entrambi pattuiti nel contratto.

Sono comunque esclusi i danni cagionati ai capi in pelle e/o alle pellicce.

VIII. DANNI ALLE COSE DI TERZI MOVIMENTATE

A parziale deroga dell'art. 18) l)j) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate, caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici, escluso in ogni caso il loro trasporto su veicoli a motore soggetti al D. Lgs. n. 209/2005 e durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a questi equiparate e ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni cose, con l'applicazione di una franchigia, pattuita in polizza, su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento, pattuito nel contratto, per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

IX. DANNI ALLE COSE DI TERZI SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI (Escluse attività edili)

A parziale deroga dell'art. 18) l)k) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto della garanzia prestata con la presente polizza ma esclusi, in ogni caso, i danni derivanti da incendio, furto, mancato uso o disponibilità.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo, su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

Sono in ogni caso esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché quelli avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.

X. DANNI ALLE OPERE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI (attività edili e impiantistica)

A parziale deroga dell'art. 18) l)k) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle opere e/o impianti, sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo, su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

Sono in ogni caso esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché quelli avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.

XI. DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art. 18) l)e) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi, dei quali l'Assicurato si avvale per l'esecuzione dei lavori sempreché tale responsabilità emerga da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o di persone delle quali debba rispondere.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

XII. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. 18) l)p) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale d'impianti, macchinari e condutture.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo e in ogni caso con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, anch'esso pattuito in polizza, anche qualora vi siano più richieste di risarcimento, avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento.

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo d'efficacia della polizza e conseguenti a fatti avvenuti durante il periodo di validità della stessa.

L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

La garanzia non comprende i danni:

- 1. Derivanti da alterazione di carattere genetico;**
- 2. Cagionati a cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- 3. Conseguenti alla:**
 - **Intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;**
 - **Intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.**

XIII. DANNI DA VIBRAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 18) l)e) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi, dei quali l'Assicurato si avvale per l'esecuzione dei lavori sempreché tale responsabilità emerga da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o di persone delle quali debba rispondere.

XIV. DANNI DA VIBRAZIONE

A parziale deroga dell'Art.181) m) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, L'assicurazione è estesa ai danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari, attrezzature, necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente polizza e che abbiano oggettivamente cagionato danni a cose di Terzi.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

La presente estensione di garanzia è operante per i sinistri avvenuti e denunciati durante il periodo di validità della presente polizza ma, in ogni caso, non oltre sei (6) mesi dalla data di compimento dei lavori.

XV. DEROGA AI LIMITI TERRITORIALI

A parziale deroga dell'art.13) delle Norme Comuni, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi in ogni caso, gli STATI UNITI D'AMERICA (U.S.A.), CANADA, i loro possedimenti e gli stati in cui vi sia in atto una: dittatura, guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione popolare, tumulto popolare.

XVI. FRANCHIGIA FRONTALE E/O AUMENTO DEL MINIMO DI SCOPERTO

Si conviene che l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta e/o il minimo di scoperto, pattuito in polizza, su ciascun sinistro, fatte salve le eventuali franchigie e/o minimi di scoperto già esistenti, d'importo superiore

XVII. INFORTUNI SUBITI DAI SUB APPALTATORI E/O LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'Art. 181) c) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi, sono considerati Terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

XVIII. MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 17) B), delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute come tali dalle INAIL **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie derivanti dall'amianto.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Se la presente polizza è emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza sottoscritta con la società per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della polizza sostituita deve intendersi quale data di effetto anche della presente garanzia.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza e, in ogni caso, con il massimale per sinistro e per persona pattuito in polizza che rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione della Società anche per:

- a) Più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) Più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo d'assicurazione.

La garanzia non vale per:

1. I prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. Le malattie professionali conseguenti:
 - a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.**La presente esclusione 2) cessa di aver effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, sono stati intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;**
3. Le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di risarcimento, in ordine ai rischi per i quali è operante la presente estensione di garanzia per fatti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto. Resta confermato ed operante l'art. 74 del DPR 1124 del 30 Giugno 1965. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, purché compatibili, le "Norme che regolano l'Assicurazione in Generale" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

XIX. MANIFESTAZIONI, EVENTI IN GENERE (Esclusioni)

A integrazione delle esclusioni di polizza base, l'assicurazione non è in ogni caso operante per:

- Il mancato godimento di compensi di qualsiasi natura, da parte di Terzi, in conseguenza della mancata, errata, esecuzione della manifestazione e/o dell'evento da qualsiasi causa determinata;
- Il mancato raggiungimento di fini commerciali, promozionali e simili, da parte delle committenti dell'Assicurato per responsabilità dell'Assicurato;
- I danni corporali subiti da artigiani, personale non dipendente in genere, utilizzate per l'allestimento delle strutture, attrezzature, apparecchiature, impianti, necessari per lo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento;
- I danni alle pavimentazioni in genere, alle opere in genere, manufatti erosi in genere, a fabbricati, arredi in genere, e in ogni caso alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, necessarie per lo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento;
- Il mancato rispetto d'autorizzazioni, concessioni, nulla osta, della pubblica autorità, necessarie per lo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento;
- I danni da overbooking, sia corporali sia materiali. (Danni subiti dai partecipanti all'evento siano essi parte attiva o passiva dello stesso, in conseguenza d'eccessiva affluenza ovvero d'eccesso di presenze rispetto alla reale disponibilità del luogo e/o delle disposizioni della pubblica autorità anche se l'affluenza non è controllata dall'Assicurato o da chi per esso);
- I danni alle strutture, attrezzature, apparecchiature, utilizzate per lo svolgimento della manifestazione e/o dell'evento.

XIX. MASSIMALE A GRAPPOLO

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese), fino alla concorrenza massima complessiva delle somme pattuite nel contratto:

- per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni o abbiano sofferto danni a cose e/o animali di loro proprietà ma col limite di:
- per ogni prestatore di lavoro deceduto o lesa per quanto riguarda la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

XX. MODIFICA DEI TERMINI A parziale deroga dei rispettivi articoli delle condizioni a stampa, si conviene fra le parti che il termine utile di denuncia d'eventuali sinistri s'intende triplicato.

XXI. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO - Forma in franchigia assoluta

L'articolo 17)B) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile è abrogato e sostituito dal seguente:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

a) LA RIVALSA INAIL

ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b) LE AZIONI DEGLI AVENTI DIRITTO

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente. **Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta, pattuita nel contratto, per ciascun prestatore d'opera infortunato.**

Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci, e i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai dipendenti.

Dalla presente assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

XXII. RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA D.M. 37/2008 (esclusa attività edile e lavori stradali)

A parziale deroga dell'Art.18)I) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose anche non installate dall'Assicurato, per danni cagionati a Terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione.

L'assicurazione è prestata per l'attività di cui D.M. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche, purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- Da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, attrezzature o cose sono destinati;**
- Da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- Da lavori edili e stradali in genere.**

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose e comunque con il massimo, pattuito nel contratto, per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di una franchigia assoluta, pattuita in polizza, per ogni sinistro.

La presente estensione di garanzia è operante per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e, in ogni caso, non oltre dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

XXIII. RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA GENERICA (Impiantistica)

A parziale deroga dell'Art.18)I) delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia vale per i danni cagionati a Terzi (compresi i committenti) che si verificassero dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione, riparazione, per difetto od errata effettuazione degli stessi, purché il danno si manifesti e entro dodici (12) mesi dalla data di:

- Consegna dell'impianto;
- Effettuazione del collaudo, se richiesto;

Sono in ogni caso esclusi i danni;

- Agli impianti e/o attrezzature e/o cose installate, mantenute, riparate;

- Le spese per sostituire o riparare gli stessi;

- Derivanti dalla mancata rispondenza degli impianti all'uso e alle necessità cui sono destinati.

La garanzia è operante nei limiti del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione ma conseguenti a un lavoro eseguito prima della sottoscrizione della presente polizza.

La garanzia non è operante quando ricorrono gli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

XXIV. RESPONSABILITA' CIVILE POSTUMA PER AUTORIPARATORI (Veicoli a motore)

A parziale deroga dell'Art.1811)) delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia vale per i danni cagionati a Terzi (compresi i clienti) per lo svolgimento delle attività di installazione, manutenzione, revisione, di veicoli a motore in genere e/o loro parti anche meccaniche.

L'assicurazione non comprende i danni:

• Ai veicoli, agli impianti, parti meccaniche e non meccaniche, installate, riparate, sottoposte a manutenzione o revisione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;

• Da vizio o difetto originario dei prodotti utilizzati per l'attività, da chiunque fabbricati;

• Da inidoneità o mancata rispondenza all'uso delle parti sostituite, riparate, revisionate o sottoposte a manutenzione salvo il caso in cui tali difetti siano dovuti a errori dell'Assicurato nella fase d'installazione, montaggio, revisione, manutenzione;

• Da interruzione o sospensione d'attività.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi, con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza sia nel valore percentuale sia nell'importo minimo e con il massimo risarcimento per ciascun sinistro e anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

La presente estensione di garanzia è operante per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e in ogni caso non oltre dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

XXV. CIVILE SMERCIO e RESPONSABILITA' CIVILE DA ERRATA EROGAZIONE DI CARBURANTI

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dallo smercio dei carburanti venduti (escluso in ogni caso i danni derivanti da vizio originario del prodotto) e da errata erogazione derivante da scambio degli stessi purché detto danno sia derivante da operazioni svolte direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose e, in ogni caso, con l'applicazione di una franchigia assoluta, pattuita in polizza, su ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

La presente estensione di garanzia è operante per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione

XXVI. RINUNCIA ALLA - (Generica)

La società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete in forza dell'art. 1916 del codice civile, nei confronti di Terzi in genere rispetto all'Assicurato, responsabili a qualsiasi titolo di un sinistro la cui responsabilità ricade sull'Assicurato, salvo il caso di dolo.

XXVII. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA COMMITTENTE

La società dichiara di rinunciare al diritto di surrogazione in forza dell'art. 1916 del codice civile, nei confronti di:

• Committente,;

• Società nelle quali la Committente o di cui la committente fa parte, e hanno direttamente o indirettamente una partecipazione azionaria pari o superiore al 50%;

• Amministratori, dirigenti, impiegati, operai della Committente, di tutte le società anzidette e dei membri delle loro famiglie.

Resta fermo il diritto alla rivalsa nel caso di dolo.

XXVIII. TERZI AMMESSI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato si avvale, nel rispetto della vigente legislazione sul lavoro, dell'opera di personale non dipendente per l'esecuzione di parte dei lavori (quali a titolo esemplificativo: dipendenti, soci, di società cooperative), resta convenuto che è riconosciuta la qualifica di Terzi a detto personale non dipendente, nei limiti del massimale Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali), subiti in occasione di lavoro o servizio, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Relativamente al danno biologico (danno alla salute), la garanzia è prestata sempreché dall'evento derivi un'invaldità permanente di grado non inferiore all'06% calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dal D. lgs. n. 38 del 02/2000.

Sono inoltre compresi in garanzia nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi, i danni cagionati a Terzi da detto personale non dipendente ed imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

L'Assicurato dichiara di tenere regolari evidenze Amministrativo/contabili dei compensi erogati a detto personale non dipendente o alle loro società cooperative di appartenenza e si impegna, in caso di sinistro, a darne prova documentata alla società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Sempre operanti)

a) Aziende collegate e/o consociate

La garanzia vale anche quando i dipendenti dell'Assicurato svolgono le proprie mansioni negli stabilimenti d'aziende collegate e/o controllate e/o consociate.

b) Azione di regresso dell'INAIL verso i dipendenti dell'Assicurato

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nel limite del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL.

c) Buona Fede Inail

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 17) B) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

d) Corsisti - Borsisti- Stagisti

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi, derivante all'Assicurato, per fatto dei corsisti, borsisti, stagisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, e per i danni corporali da loro subiti limitatamente alla morte e/o alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

e) Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'Art. 18)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta, pattuita in polizza, a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro e il massimo risarcimento, anch'esso pattuito nel contratto, per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

f) Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'Art. 18)l)j) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso.
- Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita in polizza, per ogni mezzo danneggiato.

g) Danni alle cose di Terzi in consegna e/o custodia

A parziale deroga dell'Art. 18)l)i) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti, in consegna e/o custodia all'Assicurato, con esclusione dei danni:

Alle cose che costituiscono strumento, bene o oggetto di lavoro;

Alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto percentuale, a carico dell'Assicurato, dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto ed il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo; i tre termini sopra indicati (scoperto percentuale, scoperto minimo assoluto e massimo risarcimento pattuiti in polizza).

h) Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'Art. 18)l)k) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per, volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente estensione di garanzia è prestata, nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato pattuita in polizza per ciascun sinistro e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

i) Danni da acqua piovana

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia approntato protezioni provvisoriale poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che le protezioni provvisoriale stesse siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati.

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto a carico dell'Assicurato, pattuito in polizza, dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo entrambi pattuiti nel contratto.

j) Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'Art. 18)l)m) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose per i danni ai fabbricati con l'applicazione di uno scoperto, pattuito in polizza, a carico dell'Assicurato, dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto, stabilito nel contratto e il massimo risarcimento indicato in polizza per ciascun sinistro e per anno assicurativo;

I danni ad altre cose in genere, con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro anch'essa stabilita nel contratto.

k) Danni da incendio

A parziale deroga dell'Art. 18)l)e) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose e il massimo risarcimento, pattuito nel contratto, per ciascun sinistro e per anno assicurativo.

Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Resta inteso che qualora esista copertura per il rischio RICORSO VICINI su polizza incendio, anche di altra società, la presente estensione di garanzia vale in eccedenza al massimale ivi previsto.

l) Danni da interruzioni o sospensioni d'attività

A parziale deroga dell'Art. 18)l)n) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione uno scoperto, a carico dell'Assicurato, pattuito in polizza, di una percentuale fissa dell'importo di ciascun sinistro con il minimo assoluto e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'essi pattuiti nel contratto.

m) Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 106/2009 (ex D.Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96)

• L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009.

Questa estensione è valida a condizione che il servizio sia svolto dall'Assicurato, dagli amministratori o da prestatori di lavoro alle dirette dipendenze dell'Assicurato stesso.

• L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto Integrativo n. 106/2009, e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal predetto Decreto.

n) Estensione alla qualifica di Terzi

A parziale deroga dell'Art. 18)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile R.C.T. e R.C.O., sono considerati Terzi:

I liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali, appartenenti ad altre ditte, che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia a loro imputabile;

Il personale e i titolari di ditte, quali aziende di manutenzione, riparazione, pulizia, trasporto, nonché fornitori e clienti - **limitatamente alle lesioni corporali subite** - che possono partecipare a lavori di carico o scarico o complementari all'attività assicurata;

I titolari e dipendenti d'impresе coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, purché i lavori svolti dagli stessi siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;

I dipendenti dell'Assicurato per fatti inerenti al rischio della proprietà dei fabbricati purché coperti dall'assicurazione;

I dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**), da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

o) Estensioni diverse

A integrazione delle garanzie di polizza l'assicurazione è estesa:

a) Al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati e alla proprietà di cani anche da guardia;

b) Al servizio medico e infermieristico all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti, **purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;**

c) al servizio della mensa aziendale; resta inteso, che qualora il servizio fosse affidato o gestito da Terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;

d) All'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;

e) All'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;

f) All'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;

g) All'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;

h) Al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi.** Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;

i) Alla gestione del CRAL aziendale per l'organizzazione delle attività conferitegli, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;**

j) Alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;

k) Alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da Terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;

l) Ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, **con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**

m) Ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. **La garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita in polizza, per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;**

n) Alla proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi del D. Lgs. n. 209/2005;**

o) Ai danni cagionati a Terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;

p) Ai danni derivanti dalla committenza di attività complementari, sussidiarie e accessorie a Terzi;

q) All'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato.

p) Impiego di macchine e/o impianti

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi di trasporto e sollevamento, anche di Terzi, funzionanti nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e da questi adibiti all'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità derivante dall'uso di mezzi di trasporto circolanti purché non su aree equiparate a uso pubblico e non immatricolate al P.R.A.

Quanto sopra in dipendenza del fatto che dalla presente assicurazione sono in ogni caso esclusi tutti i rischi per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209/2005 e del relativo regolamento d'esecuzione e successive varianti, è prevista l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli a motore.

q) Inesatta dichiarazione del rischio Assicurato – Buona Fede

A parziale deroga delle condizioni generali d'assicurazione, si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio s'intendono quelle richiamate in polizza tramite le "dichiarazioni dell'Assicurato", quelle delle condizioni particolari a stampa e il testo dattiloscritto.

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno agli effetti delle condizioni generali d'assicurazione la perdita del diritto all'indennizzo o la sua riduzione solo se riguardino circostanze, di cui al comma precedente, che siano durevoli e l'Assicurato abbia agito con dolo.

Negli altri casi, la società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dall'inizio del contratto o se successive, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

r) Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati

Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato o appartamento, ma non direttamente interessati ai lavori, la garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita in polizza, su ciascun sinistro e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito nel contratto.

s) Lavori di demolizione e disfacimento

La garanzia è operante solo quanto l'attività è espressamente dichiarata in descrizione del rischio di polizza e i lavori di demolizione e/o disfacimento eseguiti dall'Assicurato sono necessari allo stesso per l'esecuzione dei lavori principali di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, di fabbricati in genere;

La garanzia è prestata, per i danni alle cose di Terzi non direttamente interessate ai lavori di demolizione e/o disfacimento, **con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, pattuito in polizza, dell'importo percentuale di ciascun sinistro con il minimo assoluto, pattuito nel contratto, per ogni danneggiato.**

t) Massimale con limite del cumulo per sinistro

Si conviene che, nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, siano coinvolte contemporaneamente sia le garanzie di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) sia quelle di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'esborso massimo della Società non potrà in alcun caso essere complessivamente superiore alla somma indicata in polizza.

u) Neve non rimossa

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti i fabbricati oggetto dell'attività assicurata, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

v) Prestatori di lavoro Legge Biagi

Premesso che l'Assicurato – nel rispetto e come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi) - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. A parziale deroga dell'Art. 17)l)d) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile i danni cagionati a Terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell'Assicurato;
2. A parziale deroga dell'Art. 17)l)c) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, il predetto personale nel novero di "Terzi", ciò limitatamente alle lesioni personali – **escluse le malattie professionali** – subite in occasione di lavoro o servizio presso e/o per conto dell'Assicurato.

Questa estensione s'intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso prestatori lavoro (R.C.O.)

w) Proprietà dei fabbricati

A parziale deroga dell'Art. 18)l)f) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati nei quali si esercita l'attività assicurata o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende inoltre: gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **Ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **Attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;**
- **Da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, e quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio e in genere da insalubrità dei locali.**

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture e quelli derivanti da rigurgito di fogne, la garanzia è prestata con la franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita nel contratto, su ciascun sinistro.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera del 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato a quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, e i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

x) Responsabilità Civile del committente (ex art. 2049 Codice Civile)

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

L'assicurazione è estesa inoltre, alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi formanti oggetto delle attività specificate in polizza, eseguite da Terzi in nome e per conto dell'Assicurato stesso. Agli effetti della presente estensione, sono considerati Terzi, esclusivamente per le lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) le società, i loro dipendenti, gli addetti e i lavoratori stagionali, della cui opera l'Assicurato può avvalersi, anche saltuariamente e anche se ripetutamente, per fatto connesso all'Assicurato stesso o di persone delle quali deve rispondere a norma del citato art. 2049 del cod. civ.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita in polizza, per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 13) delle Norme e, relativamente alla guida di veicoli, in quanto - per i paesi ove richiesta - sia stata rilasciata regolare carta verde.

y) Responsabilità Civile personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati

L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di quest'estensione di garanzia **sono inoltre considerati Terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro comunque il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O. ovvero entro il limite del massimale previsto per la garanzia R.C.T. qualora la garanzia R.C.O. non sia prestata.**

z) Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni che si verificassero dopo il re intero degli scavi medesimi **fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verificino durante il periodo di efficacia del contratto.**

La garanzia è prestata nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a cose, con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato, pattuita in polizza, su ciascun sinistro e il massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo anch'esso pattuito in polizza.

aa) Terzi gli amministratori

A parziale deroga dell'Art. 18))b) delle norme, sono considerati Terzi, **limitatamente alle lesioni corporali subite**, gli amministratori e/o componenti il consiglio d'amministrazione che non siano i legali rappresentanti dell'Assicurato, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui all'Art. 18))a) delle Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti, integrano le Norme che Regolano l'Assicurazione quando essa sia riferita a uno o più rischi sotto indicati)

• Alberghi - pensioni - residences - ostelli - campeggi

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 18)II)o) delle Norme.**

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi d'idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night clubs.**

• Animali

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile inerente al trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto, **esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.**

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 250,00 per sinistro.

- **Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili**

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che accadano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati Terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

- **Associazioni, società e scuole sportive**

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a Terzi. **Gli associati, gli allievi e chi partecipa alle attività sportive, non sono considerati Terzi tra di loro.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva **esclusi salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisferi.**

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

- **Autorimesse - autosili - parcheggi**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio d'impianti di lavaggio e di un'officina meccanica **con non più di tre addetti.**

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione e i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburanti.

- **Bar, pasticcerie e gelaterie - ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini**

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **semprché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia;** per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.**

- **Farmacie**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta. L'assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità della garanzia,** da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

- **Istituti di educazione e istruzione, scuole, collegi e convitti - istituti di correzione - colonie, oratori e ricreatori**

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati Terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

- **Istituti di trattamenti estetici – istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure**

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

- **Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini**

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante, e quelli relativi alle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività. Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto,** fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni e i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

- **Stabilimenti balneari**

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI

CODICE CIVILE

Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucre chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis. Responsabilità per colpa dell'albergatore.

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta. Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha

la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese

Art. 1898 Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. Durata dell'assicurazione.

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al

periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori.

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE PENALE

Art.583.Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ARTICOLI DI LEGGE

Art. 10. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del Mod. H534 - Ed. 02/2014

presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11. D.P.R. 30/06/1965 n. 1124

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Art. 14. LEGGE n. 222 del 12/06/1984

Azione di rivalsa da parte dell'I.N.P.S. nei confronti dei responsabili.

1. L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge e' surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 13. D. LGS. n. 38 del 23/02/2000

In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di

cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione.

Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non già recuperato. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuo dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le

conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'invalidità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma



**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

La tua Assicurazione svizzera.

helvetia 



**APPENDICE DI
 REGOLAZIONE PREMIO**

AGENZIA COD. RAMO N.POLIZZA PROD. N. APPEN.
BORGO SAN LORENZO - 007800781 07 45052292 028 9

**ASSICURATO /
 CONTRAENTE**

COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE / PARTITA IVA
SENEX COOPERATIVA SOCIALE 04896160480
 INDIRIZZO C.A.P. LOCALITA' PROV.
VIALE DEI MILLE 9 50131 FIRENZE FI

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive della polizza a cui la presente si riferisce ed in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sull'ammontare degli elementi a rischio variabili contemplati in polizza, si procede alla regolazione del premio relativa al periodo: **11.09.2019 11.09.2020**

Premio minimo imponibile: **612,67**
 Premio imponibile pagato: **612,67**

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO	tasso	2,4500 ‰	€ 1.409,15
Fatturato	575.163,00	250.000,00			

**PREMIO
 DA
 PAGARE**

Totale netto riferito al periodo di copertura sopra indicato **€ 796,72**

Coassicurazione **NO** Nostra quota %


PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPOSTE	TOTALE
€ 796,72	€ 0,00	€ 177,28	€ 974,00

La presente appendice, fermo tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive, forma parte integrante della polizza a cui la presente si riferisce ed è disciplinata dalle Condizioni tutte della polizza stessa.

Emessa in 3 esemplari, in Milano il **11/09/2020**

FIRME

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



CONTRAENTE /
 ASSICURATO

QUIETANZA

il pagamento del premio di **€ 974,00** relativo al perfezionamento della presente polizza è stato effettuato L'AGENTE O L'ESATTORE
 il _____ alle ore _____ in _____







QUIETANZA PREMIO	AGENZIA	COD. AGENZIA	RAMO	N. POLIZZA	PROD.
	BORGIO SAN LORENZO	00781	07	45052292	028

CONTRAENTE		CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
SENEX COOPERATIVA SOCIALE		04896160480	
INDIRIZZO			
VIALE DEI MILLE 9 - 50131 FIRENZE (FI)			
Inizio: dalle ore 24 del	Scadenza: ore 24 del	Salvo quanto disposto dall'art. 1901 2° comma del Codice Civile	Frazionamento
11/09/2020	11/09/2021		ANNUALE
Il Contraente ha pagato il premio, relativo alla presente quietanza			
Totale	Di cui imposte	Il giorno	Alle ore
749,00	136,33	11/09/2020	11/09/2020
La garanzia ha effetto dalla data di pagamento			
		Firma Agente o Incaricato	

NUOVE FUNZIONALITÀ PER IL TUO MY HELVETIA
 Sulla tua Area Riservata, My Helvetia, oltre alla consultazione delle informazioni relative alle tue polizze, ora puoi effettuare online e in autonomia alcune operazioni come, ad esempio, il pagamento del premio assicurativo successivo al primo, la richiesta di liquidazione di un sinistro e inviare ulteriori richieste specifiche a Helvetia. L'aggiornamento dell'Area Riservata potrebbe comportare la modifica delle informazioni contenute nelle condizioni contrattuali sottoscritte. Accedi o registrati a My Helvetia per conoscere tutte le novità e visita il sito www.helvetia.it.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
 Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Francesco Buffoni



